

**Edizione di venerdì 20 febbraio 2015**

## **PROFESSIONISTI**

[L'Agenzia conferma i chiarimenti forniti negli incontri di gennaio](#)

di Comitato di redazione

## **AGEVOLAZIONI**

[Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia sul bonus investimenti](#)

di Alessandro Bonuzzi

## **PATRIMONIO E TRUST**

[Rent to buy: l'Agenzia inquadra gli aspetti fiscali](#)

di Maria Paola Cattani

## **BILANCIO**

[Il bilancio in forma abbreviata: i limiti dimensionali](#)

di Federica Furlani

## **CONTROLLO**

[Gli Interest rate swap tra falsi miti e realtà](#)

di Massimo Buongiorno

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

**PROFESSIONISTI**

***L'Agenzia conferma i chiarimenti forniti negli incontri di gennaio***  
di Comitato di redazione

Con la [Circolare n. 6](#) pubblicata ieri, l'Agenzia ufficializza le indicazioni fornite nel mese di gennaio nel corso della **Videoforum** di Italia Oggi e degli incontri di **Telefisco** e **Forum Lavoro**, ripercorrendone i quesiti e le risposte.

Argomento	Problematica	Indicazione Agenzia
<b>Black list</b>	<p><b>Il nuovo limite di 10mila euro, va riferito a tutte le controparti situate in tutte i Paesi?</b></p> <p><b>Supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6.000 euro ciascuna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con due società svizzere;</li> <li>- con una società svizzera e una di Singapore?</li> </ul>	<p>Secondo quanto già chiarito con la C.M. n. 31/E/2014, <b>l'importo complessivo annuale</b> è da riferirsi al <b>complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute</b> nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.</p>
	<p><b>Per le operazioni 2014, nella determinazione della soglia di 10.000 euro ai fini dell'esonero dall'invio della comunicazione, si deve tenere conto anche delle operazioni già comunicate in base alla disciplina anteriore, oppure tali operazioni devono essere incluse nella comunicazione?</b></p>	<p>Si trova risposta al quesito già in quanto precisato dalla <b>C.M. n. 31/E/2014</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nuove norme si applicano alle <b>operazioni poste in essere nell'anno solare in corso</b> alla data di entrata in vigore del decreto;</li> <li>- i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le <b>regole previgenti fino alla fine del 2014</b>;</li> </ul>

		<p>– tali comunicazioni <b>saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità.</b></p>
<b>Certificazione unica</b>	<p><b>Il Punto 5 “Assegni periodici corrisposti dal coniuge” va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure anche in altre ipotesi?</b></p> <p><b>Se le somme sono di ammontare superiore ad 8.000 euro, cosa deve fare il sostituto per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>il versamento della ritenuta Irpef;</b></li> <li>– <b>il versamento delle addizionali;</b></li> <li>– <b>la compilazione del modello 770?</b></li> </ul>	<p><b>Gli assegni periodici</b> corrisposti dal coniuge, assimilati a redditi di lavoro dipendente, sono presenti nel modello 730 e quindi da indicare anche <b>nella Certificazione Unica.</b></p> <p>In caso di <b>pignoramento presso terzi</b> le somme in questione <b>non devono essere assoggettate alla ritenuta</b> a titolo d’acconto, salvo che il terzo <b>erogatore conosca la natura</b> delle somme che sta erogando, caso in cui applicherà le <b>ordinarie ritenute</b> previste per tale tipologia di reddito, valorizzando il <b>campo 5</b> nella CU.</p> <p><b>Nessuna modifica</b> è stata apportata in <b>ordine ai versamenti</b> delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera, per le certificazioni collegate al prospetto SY).</p>
	<p><b>Come devono compilare i CUD i sostituti di dipendenti, licenziati/dimessi prima che potessero dedurre i contributi per assistenza sanitaria, versati in fondi inizialmente non iscritti all’anagrafica fondi sanitari, per i quali il conguaglio di</b></p>	<p>Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c’è l’obbligo da parte del sostituto di <b>riemettere una nuova CU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>se non tiene conto</b> di tali oneri deducibili, la <b>dichiarazione precompilata dovrà essere</b></li> </ul>

	<p><b>fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità?</b></p>	<p>opportunamente <b>integrata</b> dal percipiente (fornendo informazioni nelle annotazioni);</p> <p>– nel caso in cui il sostituto d'imposta del rapporto cessato riproceda al conguaglio, verrà rilasciata una <b>CU riportante i nuovi oneri</b>, che saranno <b>controllati in sede di dichiarazione precompilata</b>.</p>
	<p><b>Quali sono le casistiche da indicare con i codici attualmente previsti per il campo 119 relativo al Credito Bonus irpef?</b></p>	<p>La sezione "Credito Bonus Irpef" va compilata, se è compilato il punto 1 della CU. <b>Se non spetta il Bonus</b>, il <b>campo 119</b> deve essere compilato con il <b>codice 2</b>, senza bisogno di compilare del campo 121.</p>
	<p><b>Nel caso in cui il Bonus di 80 euro non spetti proprio?</b></p>	<p>La risposta al presente quesito è la stessa indicata in <b>risposta al quesito precedente</b>.</p>
	<p><b>Nella sezione "Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti" deve essere data distinta indicazione delle ritenute operate da ciascun soggetto "altro". Devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali?</b></p>	<p>Nella sezione sono ricomprese <b>anche le ritenute</b> eventualmente <b>sospese</b>.</p>
	<p><b>In caso di errore o omissione dell'invio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso? Eventualmente, con quale modalità?</b></p>	<p>I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una <b>nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni</b> successivi alla scadenza prevista (7 marzo).</p>

		<b>Non è prevista</b> la possibilità di avvalersi dell'istituto del <b>ravvedimento</b> .
	<b>E' possibile non indicare il numero progressivo della certificazione nella copia della CU da consegnare al dipendente?</b>	Il numero progressivo di certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, la cui utilità si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software. <b>Non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente.</b>
	<b>Da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l'invio della nuova certificazione, in considerazione che il termine di trasmissione è fissato al 9 marzo, poiché la scadenza ufficiale (7 marzo), cade di sabato?</b>	Al fine di non incorrere nella sanzione, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, <b>entro giovedì 12 marzo 2015</b> , ossia entro i <i>"cinque giorni successivi alla scadenza"</i> ordinaria del 7 marzo 2015.
	<b>Trova applicazione la sanzione in caso di invio in ritardo delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale?</b>	<b>Nel primo anno</b> l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente <b>redditi non dichiarabili mediante il modello 730</b> (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) <b>può avvenire anche dopo questa data</b> , senza applicazione di sanzioni.  Per il primo anno gli operatori potranno anche scegliere se indicare i dati Inail e se inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
<b>Dichiarazione Precompilata</b>	<b>Se il contribuente conferma integralmente il dato</b>	Se l'onere è stato inserito dall'Agenzia <b>nel prospetto</b>

	<p>contenuto nell'ulteriore prospetto che gli viene inviato con le informazioni incomplete in possesso dell'Agenzia (anche se non sono risultano inserite direttamente nella dichiarazione precompilata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la dichiarazione si considera "accettata senza modifiche";</li> <li>- scatta l'esimente sul controllo formale?</li> </ul>	<p>separato, anche se il contribuente riporta tale dato in dichiarazione, la stessa non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.</p> <p>L'esclusione, infatti, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata (per il 2015, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).</p>
	<p>Se la dichiarazione viene presentata tramite un Caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni, saranno a carico del contribuente?</p>	<p>La verifica della sussistenza delle <b>condizioni soggettive</b> per usufruire delle detrazioni o deduzioni è <b>sempre</b> effettuata <b>nei confronti dei contribuenti</b>, cui, pertanto, saranno comunque <b>richiesti l'imposta, la sanzione e i relativi interessi</b>.</p>
<p><b>Dichiarazioni d'intento</b></p>	<p>E' confermato che per le dichiarazioni d'intento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spedite ai fornitori prima dell'11.2.2015;</li> <li>- con le vecchie modalità;</li> <li>- che non esplicano effetti dopo tale data,</li> </ul> <p>non sussiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il (nuovo) obbligo di trasmissione all'Agenzia da parte del dichiarante;</li> </ul>	<p>Se l'esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d'intento secondo le vecchie regole esclusivamente in relazione ad <b>operazioni da effettuarsi tra il 01.01.2015 e l'11.02.2015</b> (C.M. n. 31/E/2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esportatore avrà correttamente adempiuto l'obbligo mediante l'invio della dichiarazione al fornitore;</li> <li>- <b>il fornitore non è tenuto</b></li> </ul>

	<p>– il (vecchio) obbligo di comunicare i dati all'Agenzia da parte del fornitore?</p>	<p><b>a trasmettere tale dichiarazione</b> all'Agenzia delle entrate, <b>salvo l'obbligo di conservazione</b> della dichiarazione ricevuta ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione.</p> <p>Infatti, per tali operazioni il termine per trasmettere la dichiarazione d'intento ricevuta secondo la precedente disciplina scadrebbe successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole (12.02.2015).</p>
	<p><b>Quali sono "le operazioni straordinarie" del nuovo modello di dichiarazione d'intento?</b></p>	<p>Nel nuovo modello (<b>casella 6, rigo A2</b>) devono essere evidenziate tutte quelle operazioni che possono determinare un <b>trasferimento di plafond tra i soggetti interessati ad un'operazione straordinaria</b> (Provvedimento del 12.12.2014).</p> <p><b>Esempio:</b></p> <p>Affitto d'azienda, conferimento, fusione, trasformazione.</p>
<p><b>Enti non commerciali</b></p>	<p><b>Le spese di sponsorizzazione previste in contratti in essere ma sottoscritti prima del 13.12.2014 rientrano nella nuova disciplina?</b></p>	<p>La nuova regola si applica alle prestazioni di sponsorizzazione <b>effettuate a partire dal 13.12.2014 anche se</b> relative a <b>contratti stipulati in data precedente</b>. Per individuare il <b>momento di effettuazione</b> delle prestazioni rileva il momento del <b>pagamento</b> del corrispettivo o, se</p>

		anteriore, quello di fatturazione delle prestazioni (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) a prescindere dalla data di sottoscrizione dei contratti.
	<b>L'esclusione da tassazione della quota del 22,26% degli utili percepiti è applicabile "esclusivamente" ai dividendi percepiti per le partecipazioni possedute nell'ambito delle "attività istituzionali"?</b>	Alla luce dell'intento del Legislatore di eliminare le previgenti regole di esenzione, si deve ritenere che la riduzione dal 95% al 22,26% della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione sia <b>riferibile a "tutti" gli utili percepiti dagli enti non commerciali dal 01.01.2014</b> , anche se prodotti nell'esercizio di impresa.
<b>Inversione contabile per il settore energetico</b>	<b>I certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine rientrano tra i certificati relativi al gas e all'energia elettrica, ora soggetti al reverse charge?</b>	Tali titoli risultano strettamente <b>collegati al settore</b> dell'energia elettrica e del gas e, pertanto, si ritiene siano <b>ricompresi tra i "certificati relativi al gas e all'energia elettrica"</b> .
<b>Irap</b>	<b>Il nuovo credito di imposta del 10% concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito?</b>  <b>Per le imprese, il provento rilevato a conto economico costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o tassabile solo in parte, a seguito della limitata deducibilità dell'Irap a cui si riferisce?</b>	Il credito d'imposta <b>non rileva</b> ai fini della determinazione del reddito di <b>lavoro autonomo</b> , non essendo previsto come componente di reddito dagli artt. 53 e 54 Tuir.  <b>Per le imprese</b> , il provento costituisce una <b>sopravvenienza attiva che concorre integralmente</b> alla formazione del reddito (art. 88 Tuir).
<b>IVA</b>	<b>I servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il</b>	<b>Fino al 31.12.2015</b> , l'aliquota ridotta al <b>10%</b> (n. 120, Tabella A, parte III,



	<p><b>pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto scontano Iva al 10%?</b></p>	<p>Decreto Iva “prestazioni di alloggio in strutture ricettive”) <b>è applicabile</b> alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con <b>esclusione</b> dei servizi resi nell’ambito di <b>contratti annuali per lo stazionamento dell’imbarcazione</b> (art. 32 Decreto Sblocca Italia).</p>
	<p><b>Per modificare una richiesta di rimborso, è superata la previsione del termine di un anno per la presentazione della dichiarazione integrativa?</b></p>	<p>I termini per modificare la richiesta di rimborso sono di due tipi, legati a <b>fattispecie e ratio diverse</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>per revocare</b> una precedente richiesta di rimborso <b>al fine di utilizzare l’Iva</b> (totalmente o parzialmente) <b>in detrazione o compensazione (C.M. n. 25/E/2012)</b> si può presentare dichiarazione integrativa, entro il termine per la presentazione della <b>dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo</b>;</li> <li>– per <b>chiedere un rimborso più alto</b> rispetto a quello chiesto originariamente <b>(C.M. n. 32/E/2014 e C.M. n. 1/E/2010)</b> si può presentare dichiarazione integrativa (se occorre, con visto) entro <b>90 giorni dalla presentazione della dichiarazione</b>;</li> </ul>

		<p>– per <b>apporre il visto assente</b> nella dichiarazione originaria, si può presentare dichiarazione integrativa <b>anche oltre il termine di 90 giorni</b> dalla presentazione della dichiarazione.</p> <p>Restano pertanto valide i termini che disciplinano le differenti ipotesi, ovviamente da coordinare con i mutati presupposti di prestazione delle garanzie.</p>
	<p><b>Anche i neo-lavoratori autonomi devono presentare la garanzia per rimborsi superiori a 15.000 euro prevista per le imprese neo-costituite?</b></p>	<p>E' necessaria la garanzia per i rimborsi richiesti da soggetti passivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– che esercitano una “attività di impresa”</li> <li>– da meno di due anni.</li> </ul> <p>La norma (art. 38-bis, c. 4, lett. a) fa espresso riferimento all'attività di impresa, quindi <b>l'obbligo non si estende ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.</b></p>
	<p><b>Come si computa il periodo di due anni per i rimborsi annuali e infrannuali?</b></p>	<p>Il termine temporale è riferito ai due anni antecedenti <b>la data di richiesta del rimborso</b> annuale o trimestrale, da verificare tenendo conto che l'effettivo svolgimento dell'<b>attività ha inizio con la prima operazione</b> effettuata (non con la sola apertura della partita Iva).</p> <p><b>Esempio:</b></p>

		<p>Richiesta di rimborso annuale o trimestrale presentata l'11.04.2015 non prevede obbligato di garanzia se l'inizio attività è avvenuto l'11.04.2013 o in data anteriore.</p>
	<p><b>Si può chiedere e ottenere la restituzione delle garanzie per i rimborsi richiesti prima del 13.12.2014 ma non ancora erogati?</b></p>	<p>La C.M. n. 32/E/2014 precisa che per i rimborsi in corso di esecuzione che al 13.12.2014 risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– già erogati: la garanzia non può essere restituita;</li> <li>– non ancora erogati: la garanzia non è dovuta (se sussistono i presupposti ex art. 38-bis). Se la garanzia è stata già richiesta, non c'è obbligo di presentarla.</li> </ul> <p>Pertanto il contribuente <b>può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se il rimborso al 13.12.2014 non è ancora stato erogato.</b></p>
	<p><b>Le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura possono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment?</b></p>	<p>Pur in mancanza di espressa previsione normativa, il meccanismo <b>non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali</b> che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.</p> <p><b>Esempio:</b></p> <p>Regime del margine, agenzie di viaggio, regime</p>

		di franchigia delle piccole imprese.
	<b>Nel caso in cui l'ente pubblico (soggetto passivo) riceva una fattura con Iva inferiore a quella dovuta, è corretto che l'imposta regolarizzata sia corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione?</b>	Nell'ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni ricevano una <b>fattura indicante l'Iva in misura inferiore a quella dovuta</b> , per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, <b>l'imposta oggetto di regolarizzazione</b> dovrà essere <b>corrisposta con le modalità previste da tale procedura</b> (art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997).
	<b>Le prestazioni di servizi "assoggettati a ritenuta a titolo di acconto" sono escluse dall'applicazione della norma?</b>	Il nuovo art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, con l'espressione " <i>a titolo d'imposta sul reddito</i> ", ai fini della <b>non applicazione</b> della norma, fa riferimento <b>anche alle ritenute a titolo di acconto.</b>
<b>Nuovo regime forfetario</b>	<b>Un contribuente che esercita l'attività di imbianchino dal 1980, in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l'anno 2015?</b>	L'aver esercitato negli anni precedenti un'attività d'impresa, arte o professione non rileva ai fini dell'accesso nel nuovo regime forfetario (L. n. 190/2014). <b>Possano, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.</b>
	<b>Quali sono gli adempimenti per rientrare nel regime, se rispettano le condizioni di poter svolgere il regime forfetario, pur avendo iniziato l'attività diversi</b>	Poiché regime forfetario costituisce il <b>regime naturale</b> per i soggetti che ne possiedono i requisiti, tali soggetti transitano, a partire dal 01.01.2015, in

	anni fa?	detto regime <b>senza</b> essere tenuti a <b>specifici adempimenti</b> (senza alcuna comunicazione preventiva tramite modello AA9, o successiva in dichiarazione).
	<b>Chi ha avviato un'attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28.12.2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio?</b>	I contribuenti che al 31.12.2014 già svolgevano un'attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo. Affinché un'attività si consideri " <b>svolta</b> " – ai fini dell'applicazione del regime fiscale di vantaggio <b>non è sufficiente la mera apertura della partita IVA</b> , dovendosi fare riferimento all' <b>effettivo esercizio</b> di un'attività (v. Provvedimento 11.12.2011, par. 3, punto 3.2)
	<b>Rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi le cessioni all'esportazione con:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la Città del Vaticano;</b></li> <li>- <b>San Marino?</b></li> </ul>	La Legge di Stabilità 2015 prevede che <b>non concorrano</b> all'individuazione del limite dei ricavi <b>esclusivamente</b> i ricavi e i compensi derivanti dall' <b>adeguamento</b> agli studi di settore e ai parametri (art. 1, comma 54).  <b>Ogni altro ricavo o compenso concorre</b> alla formazione delle soglie di accesso.
	<b>Come si determina l'ammontare dei ricavi conseguito nell'anno precedente (da assumere in base al criterio di competenza), se un artigiano o un commerciante, che intende</b>	L'ammontare dei ricavi dell'anno precedente deve essere individuato con <b>riferimento al regime utilizzato</b> in tale periodo. Pertanto la verifica dei ricavi sarà effettuata:

	<p><b>aderire al nuovo regime, nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (art. 27 D.L. n. 98/2011) con relativo criterio di cassa?</b></p>	<p>– dai soggetti che hanno applicato il <b>regime ordinario</b>, ovvero delle imprese minori, secondo il criterio della <b>competenza</b>;</p> <p>– dai soggetti che hanno applicato il regime fiscale di <b>vantaggio</b>, con il criterio di <b>cassa</b>.</p>
	<p><b>Si può escludere l'iva indetraibile, afferente i beni acquistati, dal calcolo del valore dei beni strumentali?</b></p>	<p>Come già chiarito dalla C.M. n. 7/E/2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il <b>rispetto del limite</b> degli acquisti di beni strumentali <b>va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'imposta</b> sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.</p>
	<p><b>Si possono escludere i beni immateriali dal valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell'accesso al nuovo regime?</b></p>	<p>Per quanto concerne i beni immateriali, i chiarimenti forniti con la <b>C.M. n. 7/E/2008</b>, relativa al regime dei minimi, trovano <b>applicazione con riferimento al regime forfetario</b>.</p> <p>Tale documento ha chiarito che la nozione di strumentalità induce a ritenere che <b>non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali (avviamento o altri elementi immateriali</b> comunque riferibili all'attività), che non si caratterizzano per il loro <b>concreto utilizzo</b></p>

		nell'ambito.
<b>Ravvedimento operoso</b>	<b>E' confermato l'onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche e quelle consequenziali, con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate?</b>	La nuova normativa potenzia l'istituto del ravvedimento operoso ma non ne modifica l'assetto generale. Pertanto risulta confermato l'orientamento della <b>C.M. n. 180/E/1998</b> e della <b>C.M. n. 192/E/1998</b> , che prevedono l'onere di <b>regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche</b> (ad esempio, omessa fatturazione) e quelle <b>consequenziali</b> (quali omesso versamento o infedele dichiarazione).
	<b>Le nuove regole si applicano anche alle violazioni già constatate alla data del 01.01.2015 (ad esempio con emissione del Pvc), ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento?</b>	Le nuove regole trovano <b>applicazione anche</b> con riguardo alle violazioni che siano <b>già state constatate</b> dall'Ufficio alla data del <b>01.01.2015</b> , <b>ma non</b> siano ancora state interessate da <b>atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.</b>
	<b>Riguardo le violazioni già contestate in un pvc, non ancora inserite in un avviso di accertamento, come distinguere i rilievi a cui si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione?</b>	Sono <b>mutati i presupposti per accedere al ravvedimento</b> operoso, ma sono rimaste <b>immutate la natura e le finalità</b> dell'istituto, che rimane un atto di regolarizzazione spontanea e non diventa un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc. Pertanto, sono <b>sanabili le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente normativa anche laddove sia stato consegnato un pvc</b> , purché non sussistano notifiche di atti di liquidazione e di

		<p>accertamento (inclusi gli artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del D.P.R. n. 600/1973 e 54-<i>bis</i> del D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Il contribuente dovrà quindi <b>comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali intende prestare acquiescenza.</b></p>
	<p><b>Gli avvisi bonari (controlli automatizzati e controlli formali) precludono il ravvedimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure, oppure</li> <li>- anche con altre violazioni (ad esempio, omessa fatturazione)?</li> </ul>	<p>I chiarimenti resi con la <b>C.M. n. 18/E/2011</b> trovano <b>applicazione</b> anche con riferimento <b>al nuovo ravvedimento</b> operoso.</p> <p>Pertanto, la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle sole irregolarità riscontrabili nell'ambito dei citati controlli, mentre rimane <b>possibile</b> avvalersi del <b>ravvedimento</b> per sanare altre <b>violazioni che non siano state contestate mediante tali procedure.</b></p>
	<p><b>Anche se non menzionate espressamente, sono cause ostative del nuovo ravvedimento gli avvisi di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recupero di crediti di imposta;</li> <li>- irrogazione di sanzioni?</li> </ul>	<p>Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere <b>cause ostative del nuovo ravvedimento</b>, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.</p>
	<p><b>Per computare il termine di regolarizzazione, la diversificazione delle due soglie temporali (termine fisso e termine mobile) è</b></p>	<p>L'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 prevede due soglie temporali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il <b>"termine per la</b></li> </ul>



	<p><b>correlata alla distinzione tra “tributi periodici” e “tributi istantanei”, oppure ci si deve basare su altri criteri?</b></p>	<p><b>presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “<b>un anno dall’omissione</b> o dall’errore”.</li> </ul> <p>La diversificazione (<b>C.M. n. 180/E/1998</b>) si ritiene pertanto <b>valida</b> anche ai fini delle nuove previsioni, in quanto collegata alla <b>distinzione tra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “<b>tributi periodici</b>” legati a un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (quali imposte sui redditi, Iva) e</li> <li>– “<b>tributi istantanei</b>”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (quali imposta di registro o sulle successioni)</li> </ul> <p>A tal proposito, devono ritenersi <b>attuali anche gli specifici chiarimenti resi con la C.M. n. 41/E/2005 e la C.M. n. 2/E/2011</b>, in ordine a talune violazioni in materia di Iva.</p>
<p><b>Reddito d’impresa</b></p>	<p><b>Le società di persone interessate da operazioni straordinarie, ai fini dell’individuazione del termine di versamento del 16 del mese successivo a quello di “scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”, devono</b></p>	<p>Il termine per l’effettuazione del versamento è il giorno 16 del mese successivo a quello di <b>scadenza prescritto dalla Legge</b>.</p> <p><b>Non è rilevante, pertanto, il mese in cui la società</b></p>

	<p><b>considerare il mese in cui presentano effettivamente il modello, se anteriore a quello di Legge?</b></p>	<p><b>presenta effettivamente la dichiarazione</b>, se è anteriore a quello di Legge.</p>
	<p><b>L. n. 190/2014: Il reinvestimento richiesto per usufruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali riguarda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'intero ammontare del corrispettivo della cessione, oppure</b></li> <li>- <b>il solo importo della plusvalenza determinato ex art. 86 Tuir?</b></li> </ul>	<p>Come si evince dal tenore letterale della norma, il reinvestimento deve riguardare almeno <b>il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione</b>, e non dell'importo della plusvalenza.</p>
	<p><b>Le modifiche apportate al periodo di osservazione quinquennale delle perdite reiterate possono essere applicate ai periodi 2012 e 2013?</b></p>	<p>Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.</p> <p>Pertanto, il periodo d'osservazione <b>quinquennale</b> (2009-2010-2011-2012-2013) assumerà rilevanza <b>esclusivamente a decorrere dal 2014</b> (C.M. n. 31/E/2014).</p> <p>Per i periodi d'imposta 2012 e 2013 resta in vigore il periodo triennale (rispettivamente, 2009-2010-2011 e 2010-2011-2012).</p>
<b>Redditometro</b>	<p><b>La prova dell'incremento patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni</b></p>	<p>La C.M. n. 24/E/2014 precisa che, in sede di contraddittorio, il</p>

	<p><b>precedenti, senza aver fatto ricorso né a istituti di credito né a prestiti dei familiari, può essere fornita mediante la documentazione che conferma che, negli anni antecedenti l'acquisto, sono state accantonate le somme utili per tale spesa?</b></p>	<p>contribuente può <b>sempre fornire la prova</b> della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità.</p> <p><b>Se si è costituita nelle annualità precedenti, la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo.</b></p> <p>Ovviamente questo non esclude la <b>possibilità</b> per l'Agenzia <b>di attivare, per le annualità precedenti</b> in cui si è formata la provvista, <b>autonomi controlli</b> avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.</p>
	<p><b>In che modo e con quali finalità saranno utilizzati i dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali raccolti per la dichiarazione precompilata ma utilizzati anche per valutare la capacità contributiva del contribuente?</b></p> <p><b>Saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze nei dati?</b></p>	<p>Le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate, insieme alle altre in possesso dell'Agenzia, per l'<b>analisi del rischio di evasione</b>, al fine di concentrare i controlli sulle situazioni che presentano <b>evidenti anomalie</b>.</p> <p>La comunicazione dei dati relativi ai premi assicurativi, agli interessi passivi e ai contributi previdenziali prevede un ciclo di <b>controllo di qualità</b> mediante l'utilizzo di <b>appositi filtri</b> relativi, ad esempio, al <b>controllo</b></p>

		<p><b>formale</b> del codice fiscale e all'individuazione di <b>importi incongruenti</b>.</p> <p><b>Ulteriori filtri</b> sono inseriti al momento dell'<b>accoglienza dei dati trasmessi in Anagrafe</b>.</p> <p>Le eventuali <b>anomalie vengono segnalate al soggetto che ha trasmesso i dati</b>, per le necessarie correzioni.</p>
<p><b>Società estinte</b></p>	<p><b>La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari?</b></p> <p><b>In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso?</b></p>	<p>Nel caso di crediti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>emersi successivamente</b> alla cancellazione della società;</li> <li>– in base a <b>presupposti maturati precedentemente</b> alla cancellazione;</li> </ul> <p>la <b>titolarità</b> del diritto al rimborso può essere riconosciuta, <b>pro quota, direttamente ai soci</b>, che sono legittimati a richiederlo (R.M. n. 77/E/2011).</p> <p>E' opportuno che sia conferita <b>delega alla riscossione</b>, da parte dei soci titolari del diritto, ad uno dei soci o a un terzo (anche all'ex liquidatore), da comunicarsi al competente ufficio dell'Agenzia, al fine di evitare l'erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote</p>

	<p>In considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che non è prevista alcuna decorrenza ex lege;</li> <li>- del “legittimo affidamento”,</li> </ul> <p>è corretto ritenere che la disciplina dell’irrelevanza degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese nel periodo quinquennale sia di natura “non procedimentale”, con conseguente applicazione alle sole società cancellate dal 13.12.2014?</p>	<p>sociali.</p> <p>La <b>C.M. n. 31/E/2014</b> ha precisato che <b>la norma è procedurale</b>, in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale e, pertanto, <b>nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza</b> previsti dalla Legge, <b>si applica anche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per attività di controllo riferite a <b>società che hanno già chiesto la cancellazione</b> dal Registro delle imprese o <b>già cancellate</b> dallo stesso Registro prima del 13.12.2014;</li> <li>- per attività di controllo riguardanti <b>periodi precedenti a tale data.</b></li> </ul>
	<p>Dal momento che la responsabilità dei soci di soggetti IRES è subordinata al solo fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano distribuiti beni sociali o denaro nei due anni precedenti la data di messa in liquidazione;</li> <li>- siano stati assegnati beni, durante la fase liquidativa;</li> </ul> <p>è corretto escludere, dalla disciplina l’ipotesi di “distribuzione di denaro nel corso della fase di liquidazione”?</p>	<p>Tenuto conto che la finalità della norma è tesa ad ampliare la garanzia per i crediti erariali, sono necessariamente da <b>ricomprendere tra i “beni sociali” avuti in assegnazione</b> dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione” <b>anche le eventuali distribuzioni di denaro</b>, che la stessa disposizione fa rientrare tra i “beni sociali”.</p>
	<p>A chi sarà materialmente</p>	<p>L’avviso di accertamento</p>

	<p><b>notificato l'accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili, vista l'applicazione retroattiva della norma?</b></p> <p><b>L'atto potrà essere impugnato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>dall'ex liquidatore della società estinta;</b></li> <li>– <b>dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione?</b></li> </ul>	<p>sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– emesso nei confronti della società "cancellata";</li> <li>– notificato alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale.</li> </ul> <p>La società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale (art. 60, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973).</p> <p>Il suddetto atto è impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'art. 2495 Cod. Civ. ("Cancellazione della società");</li> <li>– l'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 ("Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci").</li> </ul>
	<p><b>Nella fase liquidativa non si deve tenere conto di alcuna graduazione nel pagamento dei debiti. I liquidatori, per non incorrere nelle nuove previsioni di responsabilità, possono tener conto di quanto previsto dall'art. 2777 c.c.?</b></p>	<p>I liquidatori rispondono in proprio delle imposte della società se non provano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci;</li> <li>– di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.</li> </ul>

		In assenza di specifici richiami nella norma, è <b>possibile far riferimento alle disposizioni civilistiche</b> in materia.
	<b>Dal momento che la norma fa espresso riferimento all'<a href="#">art. 2495</a> c.c. (disciplinante le società di capitali), è corretto ritenere che le nuove disposizioni non producano alcun effetto nei confronti dell'estinzione delle società di persone (disciplinata dall'<a href="#">art. 2312</a> c.c.)?</b>	Le sentenze della <b>Corte di Cassazione a Sezioni Unite</b> n. 4060, 4061 e 4062 del 22/02/2010 e n. 6070, 6071 e 6072 del 12/03/2013, nell'affermare la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, hanno ritenuto che il <b>principio dell'estinzione della società di capitali, a seguito della cancellazione, sia applicabile anche alle società di persone</b> , seppure con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa anziché costitutiva della cancellazione e alla diversa misura delle responsabilità dei soci.
	<b>Il socio della società estinta come potrà provare di non aver incassato le somme contestate, nell'ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi "in nero"?</b>	L'accertamento effettuato nei confronti di una società cancellata non differisce dall'ordinaria attività di accertamento e, pertanto, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate mediante <b>ogni mezzo di prova a disposizione</b> , secondo le <b>ordinarie regole previste dall'ordinamento tributario</b> .
	<b>La retroattività della norma sulle società estinte opera</b>  – solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in	Come anche precisato nella C.M. n. 31/E/2014, la norma trova applicazione:  – per le attività di controllo

	<p><b>primo grado, oppure</b></p> <p><b>– in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi?</b></p>	<p>riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate al 13.12.2014;</p> <p>– per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a quello in corso al 13.12.2014;</p> <p><b>– anche con riguardo ad atti di accertamento, di liquidazione e di riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima del 13.12.2014, relativi a società cancellate prima di tale data.</b></p> <p>Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento emessi successivamente all'entrata in vigore della norma saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole.</p>
<p><b>Società in perdita sistemica</b></p>	<p><b>E' corretto affermare che la nuova disciplina delle società in perdita sistemica opera dal sesto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ovvero dal settimo anno di attività?</b></p>	<p>Il periodo di osservazione ai fini dell'applicazione della disciplina è stato esteso da "tre" a <b>"cinque" periodi d'imposta</b>. Pertanto, per i soggetti (periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistemica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. <b>Il primo periodo d'imposta astrattamente utile sarà il settimo anno dalla</b></p>



<p><b>Voluntary disclosure</b></p>	<p><b>Qual è l'orientamento dell'Agenzia sull'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento solamente a decorrere dal 2009 (entrata in vigore dell'art. 12, D.L. n. 78/2009), sostenuta dalla dottrina e da parte della giurisprudenza?</b></p>	<p><b>costituzione.</b></p> <p>È prassi consolidata dell'Agenzia considerare quali norme di natura <b>procedimentale</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la presunzione di reddito (art. 12, comma 2);</li> <li>– il raddoppio dei termini (art. 12, comma 2-bis).</li> </ul> <p>Pertanto, esse sono <b>applicabili a tutti gli anni d'imposta in relazione ai quali i termini per l'accertamento ordinario</b> (art. 43, commi 1 e 2, <a href="#">D.P.R. n. 600/1973</a> e art. 57, commi 1 e 2, Decreto Iva) <b>non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009.</b></p>
	<p><b>E' corretto ritenere che per le annualità ante Legge europea n. 97/2013, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, valgano le regole sul monitoraggio pro tempore vigenti e che quindi non siano da applicare le novità previste da tale legge (il concetto di "titolare effettivo", effetto de-moltiplicativo, applicazione del principio "look through") per le annualità, anteriori al 2012, che sono oggetto di regolarizzazione attraverso la "disclosure"?</b></p>	<p>Per l'individuazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del monitoraggio fiscale ex D.L. n. 167/1990, si rimanda al principio generale di applicazione della <b>disciplina vigente <i>ratione temporis</i></b>.</p> <p>Relativamente al richiamato concetto di "<i>titolare effettivo</i>", i predetti soggetti che hanno commesso le violazioni agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che sono in vigore a partire dal periodo d'imposta 2013, <b>possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria</b> in parola.</p>

I “soggetti collegati” da indicare nel modello sono:

- i soli soggetti che presentano la domanda insieme al richiedente, oppure
- anche i soggetti collegati, ma comunque terzi rispetto alla procedura (quali soci e la loro società)?

I “soggetti collegati” da indicare sono **tutti coloro che hanno una “posizione rilevante”** ai fini della normativa sul monitoraggio.

Poiché ciascun richiedente può presentare l'istanza di adesione alla procedura per la propria posizione e potrebbe non essere a conoscenza dell'avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione, i soggetti “collegati” da indicare nel modello, sono necessariamente **“soggetti terzi” rispetto alla procedura attivata.**

Nel rispetto dell'**autonomia delle singole procedure**, nell'istanza presentata da un certo richiedente saranno indicati:

- i soggetti **collegati alle attività** finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;

- i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, sono **collegati** al richiedente in relazione **ai redditi** che formano oggetto di emersione.

Un esempio è il caso dei soci o associati, qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto

		trasparente.
	<p><b>Se eventuali avvisi di accertamento, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, sono stati definiti prima della presentazione della domanda, è possibile aderire alla procedura?</b></p>	<p>La definizione dell'avviso di accertamento sana le violazioni in esso contestate. Pertanto <b>il contribuente accertato potrà aderire</b> alla procedura, se con la definizione si rimuove l'esistenza della causa ostativa.</p>
	<p><b>Per l'omessa dichiarazione di redditi di attività finanziarie detenute in un Paese black list dal 2006, i periodi d'imposta accertabili sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo il 2010 e seguenti, oppure</li> <li>- anche quelli dal 2006 al 2009?</li> </ul> <p><b>Raddoppiano anche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le sanzioni per infedele dichiarazione;</li> <li>- i termini per le violazioni relative al quadro RW?</li> </ul>	<p>Laddove non ricorrano le condizioni di non applicabilità del raddoppio dei termini (art. 5-<i>quater</i> D.L. n. 167/1990), continuerà ad applicarsi il <b>raddoppio dei termini</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attività di <b>accertamento</b>;</li> <li>- la contestazione delle violazioni in materia di <b>monitoraggio fiscale</b>.</li> </ul> <p><b>Per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della norma sarà operativo anche il raddoppio delle sanzioni.</b></p>

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia sul bonus investimenti***

di **Alessandro Bonuzzi**

Ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n. 5/E](#) a chiarimento della disciplina, introdotta dall'art.18 del D.L. n.91/14, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture aziendali ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Il documento di prassi delinea l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, le modalità di calcolo e di utilizzo del credito d'imposta emergente nonché i casi di revoca e le eventuali sanzioni applicabili per la mancata restituzione dell'ammontare indebitamente compensato entro il termine imposto dalla legge.

Con riferimento all'**ambito di applicazione soggettivo**, l'Agenzia ricorda che possono usufruire del beneficio d'imposta tutti titolari di reddito d'impresa; sono pertanto ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti in Italia che le stabili organizzazioni di soggetti esteri presenti nel territorio dello Stato. Vi rientrano anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, devono essere soddisfatti alcuni requisiti ben precisi:

1. l'investimento deve avere ad oggetto beni classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla **divisione 28** della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice "attività" dell'impresa cedente;
2. i beni oggetto di investimento devono essere **strumentali** rispetto all'attività esercitata dall'impresa che intende beneficiare dell'agevolazione;
3. il bonus spetta esclusivamente se i beni acquisiti sono **nuovi** nel senso che non devono essere mai stati utilizzati in alcun modo nella produzione. In tal senso non si considerano beni utilizzati quelli esposti in *show room*;
4. i beni per i quali si intende usufruire del credito devono essere destinati ad **aziende ubicate in Italia**;
5. rientrano nell'agevolazione solo i progetti di investimento di ammontare pari o superiore a **10.000 euro**. A tal fine assumono rilevanza, oltre al prezzo d'acquisto, gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto) nonché l'eventuale Iva indetraibile;
6. il beneficio compete a condizione che l'investimento sia realizzato a decorrere **dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015**. L'imputazione della spesa segue la competenza

così come regolata dall'art. 109 del Tuir, in base al quale i costi di acquisto dei beni mobili si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione, mentre per quelli relativi ai servizi direttamente connessi con l'investimento rileva il momento di ultimazione. In tal senso la circolare precisa che il lasso temporale di vigenza dell'agevolazione riguarda due distinti periodi d'imposta, ovvero, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare: il 2014, relativo agli investimenti realizzati dal 25 giugno al 31 dicembre, e il 2015, relativo agli investimenti realizzati dal 1 gennaio fino al 30 giugno.

**Il bonus è pari al 15% dell'importo dell'investimento decurtato dell'ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l'anno in cui l'impresa ha effettuato l'investimento più elevato.**

In pratica, il valore su cui applicare il 15% è pari all'eccedenza dell'investimento agevolabile rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il più alto dei 5 valori. A tal fine, se si opta per l'esclusione, occorre ricordarsi di dividere la somma degli investimenti degli anni precedenti per 4.

Pertanto, per le imprese in attività dal 2013 che hanno investito nel 2014, l'ammontare agevolabile è pari all'intero importo della spesa. Ciò vale, in ogni caso, anche per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, per le quali, per espressa previsione normativa, il 15% si applica con riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta (2014 e 2015).

Il documento, poi, ricorda che il credito d'imposta così determinato è utilizzabile, in **3 quote annuali di pari importo**, esclusivamente in **compensazione** a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo a partire (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

1. dal **1 gennaio 2016**, per le imprese che hanno effettuato l'investimento dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;
2. dal **1 gennaio 2017**, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.

Ai fini dell'utilizzo del bonus non rileva il limite alla compensazione applicabile ai crediti d'imposta agevolati di 250.000 euro, il limite del tetto annuo generale dei 700.000 euro nonché il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme erariali iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

L'Agenzia ribadisce l'**irrilevanza fiscale** del credito; esso, infatti, non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell'impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 61 Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, Tuir. Inoltre, chiarisce la possibilità

di **cumulare** il bonus con altre agevolazioni, ove le relative norme disciplinanti non dispongano diversamente.

Infine, l'Ufficio affronta la questione relativa all'eventuale **revoca** del beneficio fiscale. In particolare, la decadenza dal bonus è disposta nel periodo d'imposta in cui:

1. l'impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell'investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa;
2. i beni oggetto dell'investimento agevolato sono trasferiti in aziende (anche di proprietà del beneficiario del bonus) situate fuori dall'Italia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata effettuata la spesa.

In caso di revoca, il contribuente è tenuto alla **restituzione del credito indebitamente utilizzato** entro il termine del saldo dell'Ires o dell'Irpef relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza. Qualora la restituzione avvenga decorso tale termine diventa applicabile la **sanzione del 30% prevista per gli omessi o ritardati versamenti** (art. 13 del D.Lgs. n.471/97).

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Rent to buy: l'Agenzia inquadra gli aspetti fiscali***

di **Maria Paola Cattani**

Per tutti i tipologie di immobili, abitativi e strumentali, per ogni tipo di contraente, privato o impresa, è ora precisamente individuato il **trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, iva e imposta di registro**, applicabile al cosiddetto “**Affitto con riscatto**”, il *Rent to buy*, alla luce dell'introduzione nel nostro ordinamento, ad opera del decreto Sblocca Italia, della specifica disciplina del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

I chiarimenti sono forniti con la [Circolare n. 4](#) dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, a commento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 23 del D.L. n. 133/2014, che ha introdotto questa specifica fattispecie contrattuale, **diversa dalla locazione finanziaria**, volta ad attribuire **al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento.**

L'argomento è già stato oggetto di attenzione (si vedano, in tal senso lo [Studio del Notariato, n. 490-2013/T](#) con la successiva [Nota di Segnalazione novità normativa](#) licenziata dal Consiglio Nazionale subito dopo la pubblicazione del decreto, nonché la [Norma di comportamento n. 191/2014](#), dell'Associazione Italiana dottori commercialisti di Milano) in questi ultimi anni, caratterizzati da una forte crisi del mercato immobiliare, poiché **consente, ai potenziali acquirenti, l'immediata disponibilità dell'immobile, diluendo nel tempo l'impegno finanziario e, ai potenziali venditori, la possibilità di mettere subito a reddito il bene.**

La Circolare delinea brevemente i principali aspetti civilistici di tali contratti, per concentrarsi sulle implicazioni fiscali della fattispecie, precisando che in questa tipologia di contratto **non sussiste alcun vincolo che obblighi entrambe le parti** del contratto al trasferimento della proprietà dell'immobile (cosa che si verifica nei casi di locazione con clausola di trasferimento della proprietà), bensì è presente **un diritto di acquisto, attribuito al solo conduttore**, che, qualora esercitato, obbliga l'altra controparte (il locatore-proprietario) a cedere l'immobile. Si ricorda, per quanto concerne le implicazioni civilistiche, che gli **aspetti salienti** del rent to buy risiedono ne:

- l'applicazione della disciplina della **trascrizione** ai sensi del 2645-*bis*, dettata per i contratti **preliminari di compravendita**;
- il prolungamento della durata massima dell'**efficacia prenotativa** a tutta la **durata del contratto** e comunque **non oltre i dieci anni**, durata che, tuttavia, è lasciata alla libera contrattazione delle parti;
- l'**autonomia contrattuale** delle parti nella possibilità di prevedere diritti di recesso,

clausole penali e/o meccanismi condizionali, nonché **di determinare la quota dei canoni da imputare al godimento dell'immobile e la quota da imputare al corrispettivo del trasferimento.**

Dal punto di vista fiscale, la Circolare separa le due fasi del “godimento”, da quello del “trasferimento” dell'immobile, distinguendo il caso in cui il concedente operi in regime di impresa o come privato e specificando che, in linea generale, **per quanto riguarda la fase del godimento, il trattamento fiscale** da applicare al canone corrisposto dal conduttore deve essere **diversificato in considerazione della funzione attribuita alla quota di canone** (per il mero godimento, assimilabile alla “locazione”, o quale anticipazione del corrispettivo, assimilabile ad “acconto prezzo”).

Infine, vengono analizzate anche le ipotesi in cui le parti, alla fine, non procedano alla conclusione del contratto di compravendita, distinguendo il caso in cui il conduttore rinunci all'esercizio del proprio diritto, dai casi di risoluzione per inadempimento, rispettivamente dell'una o dell'altra controparte.

### **Concedente operante in regime di impresa**

Ai fini delle **imposte dirette e IRAP**, prima dell'esercizio del diritto di acquisto, l'unico negozio che determina **componenti positive di reddito** è quello del godimento dell'immobile, assimilabile alla **locazione**, quindi secondo le regole proprie degli immobili merce, strumentali o patrimonio, mentre le quote dei canoni imputate ad **acconti sul prezzo** (contabilizzati come “debiti”), assumono **rilievo fiscale solo nella eventuale fase di vendita** successiva. In tal caso, infatti, si genera un ricavo (immobili merce) ex art. 85 Tuir, o una plusvalenza (immobili strumentali o patrimonio), ex art. 86, comma 2, Tuir.

In caso di **mancato esercizio del diritto, non emergerà** per il concedente **alcun componente positivo** di reddito, **salvo** che il contratto stabilisca la possibilità di **trattenere anche la quota di canone imputata ad acconto prezzo**, che, in tal caso, costituisce componente positivo di reddito.

Per quanto concerne l'**Iva**, alle quote di canone imputate a **godimento** dell'immobile si applica la **disciplina prevista per i canoni di locazione**. Le quote di canoni corrisposte quali **acconto prezzo** seguono invece il trattamento Iva applicabile alle **cessioni di immobili**, e saranno poi **da scomputare dal corrispettivo complessivo di vendita** pattuito, nel caso di esercizio del diritto di acquisto dell'immobile a termine. In caso di **mancato esercizio**, invece, il concedente dovrà emettere in ogni caso una **nota di accredito** pari ai canoni percepiti a titolo di acconto, salvo, in caso che il contratto stabilisca la possibilità di trattenere anche la quota di canone imputata ad acconto prezzo, **riassoggettare ad Iva, con aliquota ordinaria, la sola quota di canoni eventualmente trattenuta**. Sarà emessa nota di variazione anche in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, tenuto a restituire tutti gli acconti. Analogamente, in caso di



inadempimento del conduttore, la nota di variazione sarà emessa poiché, rimanendo i canoni trattenuti a titolo di penalità, escono dal campo di applicazione dell'Iva.

**L'imposta di registro** è da applicare sia **per la concessione in godimento** dell'immobile, sia per la vendita (e i relativi acconti). Nel primo caso, si applicano le **regole della locazione, con i relativi discrimini** dettati dall'assoggettamento, o meno, dei canoni a Iva, e dalla natura strumentale o abitativa degli immobili. **L'imposizione delle quote dei canoni destinate ad acconto**, invece, è calcolata **sull'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti** per l'intera durata del contratto, così come, una volta esercitato il diritto d'acquisto, **al trasferimento** dell'immobile si applicheranno le **aliquote normalmente previste per i trasferimenti**.

### **Concedente non operante in regime di impresa**

Per il privato che ponga in essere un'operazione di rent to buy, ai fini dell'**imposizione diretta**, la quota dei canoni stabiliti per la **concessione del godimento** è assimilata alla locazione e, pertanto, tassata per il 95% secondo la disciplina dei **redditi fondiari**, con facoltà di opzione per il regime della "**cedolare secca**". Le quote del canone imputate ad **acconto prezzo**, diventeranno **imponibili** al momento della cessione dell'immobile, cioè all'esercizio dell'opzione da parte del conduttore, **se ricorrono le condizioni ex art. 67 comma 1, lett. b), Tuir** che attrae a tassazione le "*plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni*". Se la cessione, invece, interviene oltre il quinquennio, il corrispettivo non assumerà rilievo fiscale. In caso di mancato esercizio, invece, **la restituzione delle somme** destinate ad acconto prezzo **non assume rilievo** per nessuna delle parti, salvo che il contratto non preveda il **trattenimento delle quote**, caso in cui, come in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, l'importo costituisce **reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) Tuir**.

Ai fini del trattamento delle **imposte di registro**, invece, le quote di canoni relative al **godimento** dell'immobile sconteranno, in generale, l'imposta di registro al 2%. Alle **quote da imputare a corrispettivo** dovrà essere applicata l'aliquota del **3%**, **salvo la possibilità di scomputare tale imposta dall'imposta dovuta sul trasferimento finale** del bene, cui si applicheranno le **aliquote ordinarie** per i trasferimenti di immobili. La **base imponibile** corrisponderà al valore dichiarato dalle parti o, se superiore, al corrispettivo pattuito, salvo l'applicazione, **ove possibile, del prezzo-valore**. Resta salvo il **diritto al rimborso** della maggiore imposta eventualmente versata, se l'imposta versata sugli acconti risulti superiore a quella dovuta per il contratto di compravendita definitivo, mentre non sarà possibile ottenere la restituzione dell'imposta versata per gli acconti nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento.

## BILANCIO

---

### ***Il bilancio in forma abbreviata: i limiti dimensionali***

di **Federica Furlani**

Il primo comma dell'**articolo 2435-bis** del codice civile definisce il **perimetro dei soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata**, che comporta possibilità di ridurre la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e di omettere la redazione della relazione sulla gestione.

E' importante in ogni caso sottolineare che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice **facoltà** e non un obbligo.

In ogni caso non possono usufruire di tale facoltà le società che abbiano emesso **titoli negoziati in mercati regolamentati**: le società quotate quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.

Le società di capitali possono redigere il **bilancio 2014** in forma abbreviata:

- **se il 2014 è il primo esercizio di attività**, nel caso in cui **non siano superati 2 dei parametri** di seguito indicati (senza necessità di ragguglio in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all'anno solare);
- se la società si è costituita anteriormente al 2014, **se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri** di seguito indicati.

I parametri sono i seguenti:

- **totale attivo di stato patrimoniale** € 4.400.000
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni** € 8.800.000
- **numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio** 50 unità

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l'obbligo infatti sussiste solo quando, **per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri**, che possono anche non essere gli stessi.

Si pensi ad esempio alla società Alfa srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta la seguente situazione:

Bilancio	Totale attivo	Ricavi vendite e	Numero medio
----------	---------------	------------------	--------------

		prestazioni	dipendenti
2011	3.700.000€	5.800.000€	42
2012	4.600.000€	6.200.000€	47
2013	4.800.000€	7.800.000€	51
2014	4.400.000€	8.800.000€	54

Nel bilancio relativo all'esercizio 2011 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2012 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).

Poiché nei bilanci 2013 e 2014 risultano superati due parametri (nel bilancio 2013 totale attivo numero medio dei dipendenti, nel bilancio 2014 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2014 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

Al fine di individuare il **momento a partire dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata** il CNDCEC, nel **Documento del 26.11.2012**, ha precisato che: *"in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista ... a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti"*.

Quindi, ad esempio, nel caso di una società che presenta la seguente situazione:

Bilancio	Totale attivo	Ricavi vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti
2012	3.100.000€	7.800.000€	51
2013	3.900.000€	7.900.000€	51
2014	4.500.000€	8.000.000€	49

Il bilancio in forma abbreviata potrà essere redatto a partire dal 2014, ossia dall'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati, per la seconda volta consecutiva, 2 dei 3 parametri.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:

- il **totale dell'attivo patrimoniale** deve essere considerato **al netto dei fondi rettificativi** (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, vanno considerati **solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche**, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- per quel che concerne i **dipendenti occupati**, il numero medio va calcolato effettuando la **media giornaliera degli stessi** e non considerando il semplice valore medio.  
Ipotizzando ad esempio la società Alfa che presenti 48 dipendenti per 100 giorni, 53 per 90 giorni, 54 per 85 giorni, 52 per 60 giorni e 49 per 30 giorni; la media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 51,37.

*P*

## CONTROLLO

---

### ***Gli Interest rate swap tra falsi miti e realtà***

di **Massimo Buongiorno**

Non è infrequente che le decisioni degli imprenditori e degli amministratori siano prese sulla base di **giudizi preconcepi e false convinzioni** piuttosto che sulla base di valutazioni approfondite delle conseguenze che tali decisioni possono determinare.

**Il caso dei derivati di tasso, noti come *Interest Rate Swap* o *IRS*, è emblematico.** Essi sono infatti associati a **due diffusi pregiudizi**: il primo, comune a tutti i derivati, è che si tratta di **strumenti di elevata complessità** e comprensibili ad un ristretta cerchia di addetti ai lavori e il secondo è, invece, che siano **soggetti ad un forte rischio di comportamenti opportunistici** della controparte delle imprese, tipicamente **un istituto di credito**.

Ne deriva un giudizio di sfiducia che porta a **decidere comunque di non sottoscrivere questi contratti**.

Veniamo al primo punto. La complessità dello strumento è funzione dell'esigenza del cliente. Ad una **semplice esigenza di copertura del rischio di tasso** si accompagna uno **strumento semplice** che consiste nella **trasformazione del tasso pagato dall'impresa, su un finanziamento in essere, da variabile a fisso**.

Questo strumento noto come *IRS plain vanilla* è facilmente comprensibile da qualunque soggetto in possesso delle nozioni economiche e finanziarie di base, necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa, **richiede al più qualche minuto di approfondimento**.

L'aspetto cruciale è invece quello di **comprendere se e quanto l'IRS sia opportuno** in un dato contesto aziendale. E' innegabile che un finanziamento a **tasso variabile comporti un rischio** per l'impresa che in presenza di rialzi significativi e rapidi può portare a **compromettere l'equilibrio finanziario**. In tal senso, l'*IRS* viene ad essere una sorta di **assicurazione** che fissa l'importo da versare alla banca, succeda quel che succeda. **Gli imprenditori e gli amministratori fortemente avversi al rischio sceglieranno questa soluzione**. Al contrario, in presenza di una maggiore propensione ad accettare un rischio di tasso, la decisione potrebbe essere quella di **confidare nella discesa/stabilità dei tassi** e quindi di sfruttare un andamento favorevole di mercato.

Ad esempio, un'impresa che si è finanziata **a 5 anni nel marzo del 2009** avrebbe avuto **un tasso fisso pari al 2,76%**. L'evoluzione successiva dei tassi ha mostrato che **l'Euribor, ad esempio a 6 mesi, è sempre stato inferiore al tasso fisso** e quindi la scelta di rimanere sul tasso variabile **sarebbe stata premiante**.

Parrebbe quindi che la decisione di coprire o meno il rischio sia funzione delle aspettative sull'andamento dei tassi e dell'avversione individuale a tale rischio.

In realtà **deve essere considerato anche il rischio/scadenza**, ovvero il premio implicito nel tasso fisso, che dipende esclusivamente dalla durata del debito. Il peso del rischio/scadenza può essere facilmente riscontrato esaminando una curva dei tassi: i tassi fissi a 5 anni sono minori di quelli a 7, a 10 e così via. A prescindere dalle aspettative sui tassi, **il mercato finanziario applica sempre un premio che copre l'intermediario dal rischio che in un lungo intervallo di tempo "tutto possa accadere"**.

Il vantaggio che l'impresa ha avuto, nell'esempio citato, non dipende solo dal favorevole andamento dei tassi ma **anche dall'aver risparmiato il premio per il rischio/scadenza che corrisponde, con alcune approssimazioni, al costo assicurativo citato in precedenza**.

E' evidente che se la comprensione del funzionamento di un *IRS plain vanilla* è sicuramente semplice, **la valutazione di opportunità è più complessa e richiede un supporto professionale specifico** che diviene indispensabile quando più ci si sposta verso strumenti più complessi in grado di attivare coperture solo in situazioni specifiche.

Il tema della consulenza professionale ci riporta al secondo pregiudizio che riguarda gli IRS.

Il risalto, anche mediatico, di alcune situazioni ha portato a facili generalizzazioni.

Pur essendo innegabile che nel periodo compreso **tra il 2003 e il 2008 molti istituti abbiano proposto contratti che sono tuttora oggetto di contenzioso in sede civile e anche penale**, è anche vero che lo scenario è molto cambiato e **oggi le banche forniscono una disclosure indubbiamente maggiore**, specie per quanto riguarda le commissioni che le remunerano.

Tuttavia analizzando **i casi più critici** emerge come **gli istituti di crediti abbiano approfittato di un ruolo di fiducia per vendere prodotti propri con profitti anche elevati**, ma che si sono **dimostrati inutili se non dannosi alle imprese**.

Imprenditori e amministratori **devono adottare un approccio più "professionale" alla gestione del rischio di tasso**: definendo in primo luogo **quanto rischio intendono coprire**, e come, e **solo successivamente rivolgersi ad uno o, meglio, a più istituti di credito, per farsi quotare un prodotto**. Il tutto **avvalendosi di una consulenza veramente indipendente**, ove le competenze interne non fossero sufficienti.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**



#### **CUCCIA ED IL SEGRETO DI MEDIOBANCA**

**Giorgio La Malfa**

**Feltrinelli 2014**

**Pagine 320**

**Prezzo 17,00**

**Recensione a cura dell'avv. Marco Di Siena**

---

Il libro di La Malfa tende ad analizzare la storia individuale di quello che è stato uno degli indiscussi protagonisti della finanza italiana della seconda metà del ventesimo secolo. Dalle origini familiari, passando per l'esperienza in Banca d'Italia e all'IRI, la figura di Cuccia viene fatta emergere in tutta la sua complessità affrancandola da quell'aura di mistero (e dalla facile definizione di alfiere della cosiddetta finanza laica) in cui la tradizionale riservatezza del personaggio l'ha per lungo tempo confinata. Ovviamente la storia di Cuccia si intreccia con quella della sua creatura – Mediobanca – la cui funzione centrale nel sistema finanziario italiano è stata per lungo tempo indiscussa. Un libro che si legge con piacere anche per i non addetti ed è corredato da interessanti documenti (ad esempio, la relazione su di un noto incontro newyorkese fra Cuccia e Sindona, le riflessioni di Cuccia sulla disoccupazione di massa, le interazioni con alcuni personaggi di assoluto spessore come quelle con Raffaele Mattioli e Pasquale Saraceno). Il volume, peraltro, si presta a riflessioni generali sul ruolo degli intermediari finanziari nel nostro sistema economico e lascia emergere nel personaggio Cuccia

una vena sulla situazione italiana che la recente evoluzione sta forse confermando con eccessiva crudezza. Una lettura interessante a cui ci si può dedicare senza particolari timori per la complessità delle vicende narrate.

## L'ARTE DI SCOMPARIRE – Vivere con discrezione



**Pierre Zaoui**

**Il Saggiatore**

**Pagine 144**

Il piacere baudelairiano di perdersi tra la folla della metropoli; la gioia profonda e silenziosa di osservare, inosservati, il proprio amato mentre dorme o i propri bambini mentre giocano tranquilli; il sollievo di poter placare finalmente l'ansia di mostrarsi. Lontano dalle vetrine sfolgoranti, dal calcolo prudente, dalla paura o dal desiderio di essere notati, l'anima discreta offre al mondo una presenza giusta, misurata. In una società che vive di apparenza e spettacolarità, la discrezione è una necessaria forma di resistenza. Spegnere i riflettori, abbassare il volume, godere dell'anonimato sono gesti politici prima che morali. La discrezione è un'arte, un atto volontario, una consapevole scelta di vita in un mondo che ci vorrebbe sempre connessi, protagonisti, inesorabilmente presenti, e in cui s'impone l'urgenza di una tregua, di staccare e sparire. Come quando, in un paese straniero, assaporiamo la massima libertà di non essere riconosciuti, la discrezione è arte della scomparsa: non nascondere nulla fino a non avere più nulla da mostrare, fin a rendere la propria presenza impercettibile. È arte della sottrazione, non per negare ma per affermare se stessi, e al contempo far scomparire quello che ci definisce. È aprirsi al mondo senza toccarlo, è gioia di «lasciar essere» le cose. È ancora possibile oggi, tra selfi e YouTube, essere discreti? Secondo Pierre Zaoui la risposta è sì: anzi, la discrezione è la nuova faccia della modernità, frutto delle libertà offerte dalle nostre società democratiche. Nel suo saggio, Zaoui convoca i grandi pensatori della discrezione, da Kafka a Blanchot a Deleuze, passando per Virginia Woolf e Walter Benjamin, per delineare i tratti di questa esperienza «rara, ambigua e infinitamente preziosa». Le anime discrete, afferma Zaoui, sono quelle che fanno il mondo: senza di esse, più



nulla può reggere. Dobbiamo augurarci che non venga mai il giorno in cui anime simili scompariranno, schiacciate definitivamente dall'onnivisibilità, che non venga mai il giorno in cui rimarranno soltanto riflettori e casse di risonanza, perché allora tutto crollerà. È anche questo, afferma Zaoui, il senso del fare filosofia: cercare lo spirito del tempo, e dunque tutto ciò che tende a scomparire, a essere, appunto, discreto.

## PICCOLA ENCICLOPEDIA DELLE OSSESSIONI



**Francesco Recami**

**Sellerio**

**Pagine 292**


**Prezzo 16,00**

---

«Una spolverata di cinismo, un pizzico abbondante di perfidia, una macinata di comicità sfumata al nero». È quanto scrive Santo Piazzese pensando a Recami, e descrive idealmente la commedia umana tratteggiata dallo scrittore fiorentino in questa raccolta di racconti, vero e proprio catalogo di caratteri esemplari, specchio deformante e disvelatore dell'indole nazionale. Enzo Carlo, 55 anni, fumatore, un po' sovrappeso, ha deciso di sottoporsi a una visita cardiologica. Alla sua età non si sa mai. Nell'attesa segue regole severe: meno sigarette, camminare, smettere di guardare Report la domenica sera. Veronica, un tempo professionista dell'editoria, partecipa per la prima volta a un gruppo di lettura. Trova ex professoresse analitiche oppure lettrici emotive che amano i gatti e il mare. La situazione non le sta simpatica, ma accetta la sfida. Il signor De Marinis va in vacanza con la famiglia a Follonica. Affitta sempre la stessa casa, vicino al mare, e nel porticciolo conserva il suo tesoro: un enorme gommone LOMAC lungo dieci metri, con motori da 250 cavalli, l'invidia di tutta la spiaggia. Fin quando non arriva un inquietante rivale, un SACS Stratos da 12 metri. E che dire di Sibilla, la cui ossessione è l'alimentazione, che per lei non è affatto un'ossessione ma una

missione? E di quel signore le cui idiosincrasie riguardano il tempo che certa gente impiega a bere il caffè? C'è poi Marco Zei, padre separato che affronta una vacanza in campeggio col figlio per una settimana, con un budget di poche centinaia di euro. Oppure una cena di fine estate in un terrazzino di città, con gli amici e le chiacchiere di sempre: l'utilità dei SUV, l'importanza dello sport tra i bambini, Pantani eroe o criminale, mettere o non mettere il condizionatore... E ancora la gita a Castiglioncello di un solitario signore che cronometra ossessivo ogni momento della giornata, e la storia del neolaureato Davide, che ispirato da Lapo Elkann scrive innovative strategie di marketing per articoli religiosi. Attraverso narrazioni che si rifanno alla commedia all'italiana, alla novella esistenzialista, al racconto iperreale, Recami sviluppa una satira comica e feroce dei vezzi e dei vizi, dello snobismo e del pressapochismo di quell'affollato condominio a forma di stivale in cui farsa e tragedia si alternano senza interruzione. E su tutto domina un sentimento universale, che accomuna i personaggi di ogni ordine e grado: l'ansia, la preoccupazione, la nevrosi pungente, l'agitazione tremebonda, l'insicurezza mascherata da precisione maniacale, la persuasione delirante di essere nel giusto, insomma quell'atmosfera emotiva in cui ognuno di noi è quotidianamente immerso.

## LE ANTICHE VIE. UN ELOGIO DEL CAMMINARE



**Robert MacFarlane**

**Pagine 408**

**Prezzo 22**

---

“Gli uomini sono animali, e come tutti gli animali anche noi quando ci spostiamo lasciamo impronte: segni di passaggio impressi nella neve, nella sabbia, nel fango, nell'erba, nella rugiada, nella terra, nel muschio. E facile tuttavia dimenticare questa nostra predisposizione naturale, dal momento che oggi i nostri viaggi si svolgono per lo più sull'asfalto e sul cemento, sostanze su cui è difficile imprimere una traccia. Molte regioni hanno ancora le loro antiche vie, che collegano luogo a luogo, che salgono ai valichi o aggirano i monti, che

portano alla chiesa o alla cappella, al fiume o al mare”. Robert Macfarlane è l’ultimo, celebrato poeta della natura, erede di una tradizione che da Chaucer fino a Chatwin e Sebald è capace di trasformare una strada in una storia, un sentiero su un altopiano in un viaggio nella memoria. Riallacciando l’ancestrale legame tra narratore e camminatore, Macfarlane compie il gesto più semplice, eppure oggi anche il più radicale: quello di uscire dalla sua casa di Cambridge e iniziare a camminare, a camminare e osservare, a osservare e raccontare. Battendo i sentieri dimenticati di Inghilterra e Scozia, l’antico “Camino” di Santiago, le strade della Palestina costellate di checkpoint e muri di contenimento, gli esoterici tracciati tibetani, Macfarlane riesce, come un autentico sciamano, a far parlare paesaggi resi muti dall’abitudine, a dare voce ai fantasmi che li abitano, a leggere i racconti con cui gli uomini hanno abitato il mondo.

## CURZIO



**Osvaldo Guerrieri**

**Neri Pozza**

**Pagine 352**


**Prezzo 17,00**

---

*Curzio* è il romanzo della vita di Curzio Malaparte, il racconto perciò di un’avventura umana che non ha avuto uguali nella prima metà del Novecento. La storia comincia nel 1933 a Lipari, dove il fascista Malaparte è confinato per attività antifascista, e si conclude nella primavera del 1957 nella clinica «Sanatrix» di Roma in attesa di una morte della quale tutti desiderano impadronirsi: i democristiani, i comunisti, i repubblicani, la Chiesa cattolica. Fra i due poli si espande la più clamorosa personalità di avventuriero, di narcisista, di rinnegato che abbiano

conosciuto l'Italia e l'Europa: un «razziatore avido di cose e di prede» ebbe a definirlo il pittore Orfeo Tamburi che gli fu amico, uno dei pochi. Grande giornalista, a 30 anni Malaparte ha diretto il quotidiano *La Stampa*; è entrato nelle più sconvolgenti avventure del secolo: le due guerre mondiali, la macchina stragista del nazismo, la nascita del comunismo sovietico e di quello cinese, la conquista coloniale; ha scritto libri di enorme successo che hanno ferito la sensibilità comune, da *Tecnica del colpo di Stato* a *Kaputt* a *La pelle*. Non si notano che contraddizioni in Malaparte, uomo fragile dentro e forte fuori, pronto a tutti i compromessi pur di ricavarne un vantaggio. Lo si vede nei rapporti prima con Mussolini e con il grande protettore Galeazzo Ciano, poi con Togliatti che riesce a sottrarlo alla legge penale. Lo si vede ancora nello scontro con il senatore Giovanni Agnelli, il nemico di una vita; oltre che nel turbinio degli amori mai veramente profondi, mai passionali, spesso strumentali e decorativi: per esempio con la misteriosa e sensuale «Flaminia», che ottiene da Mussolini in persona il permesso di andare a trovare l'amante a Lipari, oppure con Virginia Agnelli, considerata uno strumento per abbattere la potenza del Senatore e impadronirsi della Fiat. Sullo sfondo c'è il bel mondo italiano e parigino, c'è la vita nei giornali e nelle case editrici, c'è il cosmopolitismo artistico e diplomatico. E c'è l'Italia massacrata da un regime gonfio di retorica e di errori, protesa verso un futuro che, caduto il fascismo, sembra promettere soltanto violenza e vendette.

## L'OSTERIA SENZA OSTE



Alberto Raffaelli

**Santi Quaranta**

**Prezzo 13**

L'Osteria si erge discreta ma visibile sul Col Vetoraz vicino a Valdobbadiene, tra le vigne del celebre Cartizze. Però, via via, perde la sua fisicità, diventa altro: è simbolo del mondo e della vita. L'Oste c'è anche se non si vede, e nel silenzio ripara, laborioso e preciso, ai nostri disordini. L'Osteria senza oste innalza la libertà responsabile al vertice dei valori, trasmettendo l'esigente messaggio che la coscienza non ha bisogno di un guardiano per essere giusta. L'opera, colloquiale e acuta, mostra diverse sfaccettature, personaggi dalla caratterizzazione opposta. Ha il procedere del giallo, porta con sé qualcosa di misterioso e di lievemente inquietante; insegue e scoperchia il Male senza infingimenti; intesse una delicata, improvvisa storia d'amore tra Chiara, giovanissima creatura moderna, e Adam, il vivace e simpatico ragazzone brasiliano. Si impongono le figure di Giovani Zanca, integerrimo vice ispettore di Polizia, e della moglie Elena, contraddistinta da una dolce saggezza.